



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

REVISIONE DEL PROTOCOLLO GENERALE IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Premessa.

Il Tribunale di Civitavecchia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale hanno già sottoscritto un protocollo finalizzato alla semplificazione del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione degli onorari a favore dei difensori delle parti ammesse a tale beneficio, nonché dei difensori di soggetti dichiarati o di fatto irreperibili.

Tuttavia, dopo la sottoscrizione del Protocollo, avvenuta in data 9 maggio 2016, sono intervenute una serie di modifiche normative e di pronunce giurisprudenziali che hanno inciso su molti aspetti di rilievo. Per far fronte a tali modifiche, il Tribunale di Civitavecchia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Civitavecchia, all'esito delle riunioni sezionali dei Magistrati della Sezione Penale e di incontri con i Rappresentanti dell'Avvocatura da parte della Dirigenza del Tribunale, convengono di adottare la seguente revisione del protocollo tutt'ora in vigore con il proposito di adeguare i compensi forfettari ai nuovi parametri ministeriali e di aggiornare i requisiti necessari per presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

PARTE I AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1. Contenuto dell'istanza di ammissione

1.1. L'istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato contiene, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 79, d.P.R. n. di 115/02:

- a) l'indicazione del procedimento cui inerisce, della posizione del richiedente (indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria) e del titolo di reato per il quale si procede.
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica.
Si terrà conto dei soli familiari conviventi, con la precisazione per cui la convivenza non viene meno con l'eventuale stato di detenzione dell'interessato.
- c) il codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare (non è necessaria l'allegazione di copia del codice medesimo).
Gli stranieri, qualora non ne siano in possesso, dovranno espressamente rappresentarlo nell'istanza ed indicare, in sua vece, i dati di cui all'art. 4, d.P.R. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (così Corte Cost., ordinanza 14 maggio 2004, n. 144);
- d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, **con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini**, determinato secondo le modalità indicate all'art. 76, d.P.R. n. 115/02. a tale proposito si precisa quanto segue
Sui requisiti di forma e contenuto di tale dichiarazione sostitutiva si precisa che:
 - il reddito è determinato facendo riferimento all'ultima annualità per la quale siano scaduti termini per la presentazione della dichiarazione tributaria; qualora, invece, alla data di presentazione dell'istanza, la parte richiedente avesse già presentato la dichiarazione prima della scadenza del predetto termine, dovrà allegare il relativo modello F24;
 - il reddito deve essere indicato in maniera analitica e distinta per ciascun componente il nucleo familiare, specificando anche coloro che non sono produttivi di reddito; non saranno ritenute ammissibili dichiarazioni reddituali onnicomprensive ed approssimative

- (es. reddito percepito pari a circa, ecc.);
 - deve essere indicato, a tal fine, il reddito lordo percepito nell'annualità di riferimento, al netto degli oneri deducibili;
 - nella determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
 - concorrono a determinare il reddito complessivo anche quelli che di fatto non abbiano subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite o da lavoro in nero); sono compresi anche i redditi derivanti da pensione di invalidità o dal riconoscimento di arretrati comunque inseriti nella dichiarazione, restando del tutto irrilevante - in assenza di deroga espressa - l'eventuale natura previdenziale del rapporto da cui tali redditi conseguono;
 - qualora si dichiara un reddito pari a zero, l'interessato dovrà indicare come e con quali mezzi provveda al proprio sostentamento;
 - la dichiarazione deve essere autonomamente sottoscritta solo ove contenuta in atto separato (la relativa sottoscrizione non richiede, comunque, alcuna autenticazione);
 - non integra requisito di ammissibilità l'allegazione di copia del documento di identità, non prescritta dal d.P.R. n. 445/00 per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, qual è quella reddituale (in termini, Cass. pen., IV, 6 settembre 2012, n. 34192);
- e) per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. La certificazione consolare è richiesta anche per i componenti la famiglia anagrafica che non siano cittadini comunitari.
- In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. In tale ipotesi può ritenersi sufficiente la richiesta all'autorità consolare dello Stato di appartenenza dello straniero, ove l'interessato ne dimostri l'inoltro mediante posta elettronica certificata.
- La dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di redditi prodotti all'estero costituisce adempimento diverso ed ulteriore rispetto alla dichiarazione sostitutiva dei redditi prodotti in Italia di cui alla precedente lettera D).
- f) l'impegno a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio;
- g) l'espressa conferma del difensore di fiducia nominato nel procedimento per cui è richiesto il patrocinio a spese dello Stato con espressa revoca di ogni altro difensore eventualmente comitato in precedenza.

- 1.2. L'istanza conterrà, altresì, l'espressa adesione dell'interessato al presente Protocollo nonché l'indicazione del difensore quale domiciliatario per tutte le notifiche relative al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e successiva liquidazione degli onorari.
- 1.3. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore a meno che il richiedente non sia detenuto o internato, nel qual caso la sottoscrizione verrà autenticata tramite ufficio matricola.

2. Presentazione dell'istanza di ammissione

- 2.1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata tramite posta elettronica certificata.
- 2.2. La riserva di presentazione dell'istanza, di cui all'art. 109, d.P.R. n. 115/02, può essere formulata unicamente dall'interessato.

3. Provvedimento di ammissione.

- 3.1. Se l'istanza non è presentata direttamente in udienza, il Magistrato adotterà il provvedimento sull'istanza di ammissione nel rispetto del termine di dieci giorni dal deposito della stessa in Cancelleria o, comunque, dal momento in cui avrà la materiale disponibilità dell'istanza e degli atti relativi.

- 3.2. Il Giudice indicherà nel provvedimento di ammissione il nominativo del difensore e dell'interessato, nonché la data di presentazione dell'istanza o della formulazione della riserva di presentazione ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/02.

La cancelleria estrarrà copia del provvedimento di ammissione e lo inserirà nel fascicolo processuale, annotandolo in copertina.

PARTE II

LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

4. Contenuto dell'istanza di liquidazione

- 4.1. Nell'istanza di liquidazione devono indicarsi il nome e il cognome dell'assistito, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, l'organo giudicante. Vanno altresì precisati la data, il numero e il tenore della decisione, ove l'istanza non venga presentata in udienza.
- 4.2. All'istanza il difensore allega copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonché, se la liquidazione è chiesta fuori udienza, copia della documentazione comprovante l'attività defensionale svolta.
- 4.3. L'istante deve, inoltre, attestare l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 81, d.P.R. n. 115/02, precisandone la data di decorrenza.
- 4.4. La richiesta di liquidazione deve essere redatta su carta intestata, dove vanno indicati: cognome e nome del beneficiario, codice fiscale e partita iva, domicilio fiscale, indirizzo di studio, recapiti telefonici, indirizzo PEC e trattamento economico da applicare.
- 4.5. Il difensore dovrà inoltre attestare di non aver percepito compensi per quella fase processuale ovvero la misura delle competenze già liquidate.

5. Presentazione dell'istanza di liquidazione.

- 5.1. L'istanza di liquidazione è presentata in udienza dal difensore.
- 5.2. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta (art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/02) e notificato alle parti mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen. Qualora il magistrato riservi la propria decisione in merito al procedimento, il decreto di pagamento verrà depositato unitamente alla decisione e quindi notificato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

6. Criteri di liquidazione e tariffe concordate.

- 6.1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati osservando i criteri di cui ai citati decreti ministeriali in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi ivi indicati (art. 82, d.P.R. n. 115/02).
- 6.2. Il compenso si liquida per fasi (di studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale e decisionale).
- 6.3. La liquidazione avverrà secondo le tariffe concordate allegate al presente protocollo.
- 6.4. Il compenso per il difensore della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato è determinato in applicazione dei valori tabellari relativi ai giudizi penali.
- 6.5. Il Giudice non potrà, comunque, liquidare onorari in misura superiore a quella richiesta.
- 6.6. In caso di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'onorario del difensore deve essere liquidato in sentenza, unitamente alla pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

7. Liquidazione del compenso al sostituto processuale nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

- 7.1. Il difensore nominato sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, comma 4, codice di rito, ha diritto alla liquidazione del compenso per la prestazione professionale effettivamente prestata da valutarsi in concreto.
- 7.2. Allo stesso devono corrispondersi unicamente le voci relative all'attività espletata.
- 7.3. La liquidazione dei compensi presuppone l'infruttuoso recupero del credito nei casi e secondo le modalità di séguito indicate.

8. Liquidazione dei compensi ex art. 116, d.P.R. n. 115/02 (infruttuosità della procedura esecutiva di recupero o irreperibilità di fatto del debitore).

8.1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio, anche se sostituto processuale, sono liquidati dal Magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82, d.P.R. n. 115/02, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

8.2. In caso di debitore reperibile, il difensore d'ufficio deve dar prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale nei confronti del proprio assistito, fino ad eventuali pignoramenti.

Pertanto, il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione:

- a) provvedimento di nomina d'ufficio;
- b) parcella inviata a mezzo raccomandata a.r. all'assistito;
- c) atto di costituzione in mora recapitato presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa o la dimora;
- d) pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti;
- e) visura eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e il P.R.A. sia del luogo di nascita (per il cittadino italiano) sia di quello di residenza (la proprietà di un immobile o di un'automobile, salvo prova contraria, è considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale);
- f) attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull'assenza di uno stato detentivo;
- g) stato di famiglia, nonché, in presenza di coniuge, un certificato anagrafico idoneo a provare il regime patrimoniale e, in caso di comunione, estratto PRA del coniuge;
- h) In caso di straniero (anche comunitario) residente nel territorio dello Stato (o titolare di permesso di soggiorno), l'istante deve allegare altresì l'attestazione del Consolato o dell'Ambasciata sull'assenza di beni posseduti all'estero. È sufficiente che il difensore dimostri l'inoltro della richiesta senza avere avuto risposta nel termine di 60 giorni.

Nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali non devono essere ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure anzidette.

8.3. In caso di debitore irreperibile di fatto, l'istante deve allegare alla richiesta di liquidazione:

- a) provvedimento di nomina quale difensore d'ufficio;
- b) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato invano la notifica;
- c) verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e - se diverso - anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio; in caso di straniero (anche comunitario) non residente e non reperibile nel territorio dello Stato, la verifica anagrafica aggiornata dovrà essere effettuata presso il comune del luogo del commesso reato e di quello di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
- d) attestazione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sull'assenza di uno stato detentivo;
- e) visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari e il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza (per il cittadino italiano residente nel territorio dello Stato);
- f) in caso di straniero (anche comunitario) residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno ovvero non residente, ma identificato con documento di identità, l'istante deve allegare altresì l'attestazione del Consolato o dell'Ambasciata sull'assenza di beni posseduti all'estero. È sufficiente che il difensore dimostri l'inoltro della richiesta senza avere avuto risposta nel termine di 60 giorni.

8.4. Alle liquidazioni eseguite ex art. 116, d.P.R. n. 115/02, si applica la riduzione di cui all'art. 106-bis, citato decreto.

9. Liquidazione dei compensi ex art. 117, d.P.R. n. 115/02 (irreperibilità dichiarata)

9.1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato, dichiarati irreperibili ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., sono liquidati dal Magistrato ex art. 82, d.P.R. n. 115/02, purché lo *status* di irreperibilità sussista al

momento della liquidazione.

9.2. L'istante deve allegare alla richiesta di liquidazione il provvedimento di nomina quale difensore d'ufficio e copia del decreto di irreperibilità.

9.3. Alle liquidazioni eseguite ex art. 117, d.P.R. n. 115/02, si applica la riduzione di cui all'art. 106-bis, citato decreto.

10. Tariffe concordate

10.1. Si individuano, infine, delle tariffe concordate, secondo le Tabelle in allegato, differenziate in ragione del rito prescelto.

10.2. L'adesione al presente Protocollo determina l'applicabilità delle predette tariffe.

PARTE II

TARIFFE CONCORDATE PER LA LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DEI COMPENSI

G.I.P.

Non sono riconosciuti compensi per il procedimento definito con decreto archiviazione de plano *inaudita altera parte*, salvo che dal fascicolo non risulti il deposito, da parte del difensore, di atti o memorie precedenti al decreto di archiviazione, nel qual caso potrà essere liquidata la fase di studio.

Non sono riconosciuti compensi per il procedimento definito in fase indagini con avviso 415 bis c.p.p. senza attività in contraddittorio con le parti ovvero documentata attività da parte del difensore, salvo che il procedimento non venga successivamente archiviato. In tali casi potrà essere liquidata la fase di studio.

Può essere liquidata una sola tra le ipotesi base che seguono, fatto salvo l'eventuale aumento del compenso in ragione delle peculiarità dei casi di particolare complessità.

L'opposizione a decreto penale di condanna non costituisce autonoma voce di liquidazione ma viene ricompresa e liquidata direttamente nella fase successiva scaturita a séguito della sua presentazione.

1. Indagini preliminari con deposito di memorie o con interrogatorio della parte.

Studio: 250 euro

Introduttiva: 350 euro: ~~378 euro~~

Totale: 600 euro, ridotti di un terzo a 400 euro.

2. Indagini preliminari con deposito di memorie e con interrogatorio della parte.

Studio: 450 euro

Introduttiva: 600 euro (solo se introdotto dal condannato): ~~378 euro~~

Totale: 1.050 euro, ridotti di un terzo a 700 euro.

3. Opposizione alla richiesta di archiviazione dichiarata inammissibile senza celebrazione di udienza.

Studio: 426 euro

Totale: 426 euro, ridotti di un terzo a 284 euro.

4. Opposizione alla richiesta di archiviazione con udienza (INDAGATO)

Studio: 450 euro

Decisoria: 750 euro

Totale: 1.200, ridotto di un terzo a 800 euro.

5. Opposizione alla richiesta di archiviazione con udienza (OPPONENTE)

Studio: 425 euro

Introduttiva: 400
Decisoria: 675 euro
Totale: 1.500, ridotto di un terzo a **1.000 euro**.

6. Incidente probatorio.

Studio: 853 euro
Istruttoria: 1040 euro
Totale: 1.893 euro, ridotti di un terzo a **1.262 euro**

7. Convalida dell'arresto e/o applicazione misura cautelare seguita da decreto di giudizio immediato.

Studio: 350 euro
Istruttoria: 450 euro
Decisoria: 550 euro
Totale: 1.350, ridotto di un terzo a **900 euro**.

8. Convalida dell'arresto e/o applicazione misura cautelare seguita da riesame (dichiarato ammissibile) e decreto di giudizio immediato.

Studio: 350 euro
Introduttiva: 665 euro
Decisoria: 860 euro
Totale: 1.875, ridotto di un terzo a **1.250 euro**.

9. Cautelari reali seriali (edilizio standard, 1161 cod. nav., 256, t.u. ambiente, ecc.).

Studio: 190 euro
Introduttiva: 615 euro
Decisoria: 710 euro
Totale: 1515 euro, ridotto di un terzo a **1.010 euro**.

Le fasi introduttiva e decisoria vengono liquidate solo a séguito di riesame ammissibile. In caso di motivata istanza di dissequestro vengono liquidate le fasi studio e introduttiva.

10. Cautelari complessi (tributari, fallimentari 231/2001, ecc.).

Studio: 350 euro
Introduttiva: 665 euro
Decisoria: 860 euro
Totale: 1.875, ridotto di un terzo a **1.250 euro**.

Le fasi introduttiva e decisoria vengono liquidate solo a seguito di riesame. In caso di motivata istanza di dissequestro vengono liquidate le fasi studio e introduttiva.

11. Patteggiamento in fase gip

Studio: 425 euro
Introduttiva: 378 euro
Decisoria: 697 euro
Totale: 1.500 euro, ridotto di un terzo a **1.000 euro**.

12. Map in fase gip

Studio: 425 euro
Introduttiva: 528 euro
Decisoria: 697 euro



Totale: 1.650 euro, ridotto di un terzo a **1.100 euro**.

G.U.P.

13. Abbreviato semplice (reati privi di complessità) o condizionato a mera produzione documentale.

Studio: 425 euro

Introduttiva: 528 euro

Decisoria: 697 euro

Totale: 1.650 euro, ridotto di un terzo a **1.100 euro**.

14. Abbreviato condizionato.

Studio: 426 euro

Introduttiva: 378 euro

Istruttoria: 737

Decisoria: 709 euro

Totale: 2.250 euro, ridotto di un terzo a **1.500 euro**.

15. Map in fase gup

Studio: 425 euro

Introduttiva: 528 euro

Decisoria: 697 euro

Totale: 1.650 euro, ridotto di un terzo a **1.100 euro**.

16. Patteggiamento in fase gup

Studio: 425 euro

Introduttiva: 378 euro

Decisoria: 697 euro

Totale: 1.500 euro, ridotto di un terzo a **1.000 euro**.

17. Udienza preliminare definitiva con decreto dispositivo del giudizio o sentenza di non luogo a procedere diversa dall'ipotesi di cui all'art. 420 quater c.p.p. (IMPUTATO)

Studio: 600 euro

Decisoria: 900 euro.

Totale 1.500, ridotta di un terzo **1.000 euro**.

18. Udienza preliminare con fase introduttiva (solo per la parte civile e/o il responsabile civile).

Studio: 430 euro

Introduttiva: 450 euro

Decisoria: 710 euro.

Totale 1.950, ridotta di un terzo **1.300 euro**.

GIUDIZI MONOCRATICI INSTAURATI CON PREDIBATTIMENTALE

L'udienza predibattimentale a cui segue l'istituzione del giudizio ordinario non è equiparabile all'udienza preliminare ma costituisce una parcellizzazione delle fasi previste per l'udienza dibattimentale.

Di conseguenza, qualora il difensore ne faccia richiesta, all'esito dell'udienza predibattimentale con cui viene disposta la prosecuzione del giudizio, potranno essere liquidate le fasi diverse dall'istruttoria e decisoria secondo il tariffario di séguito indicato.

La liquidazione parcellizzata costituisce una mera facoltà per il difensore che potrà alternativamente

richiedere l'unico compenso all'esito della definizione del giudizio in primo grado senza preclusioni o decadenze. In tale evenienza, la liquidazione unica avverrà secondo le voci previste per i giudizi monocratici instaurati a séguito di decreto di giudizio immediato.

Non è invece liquidabile l'udienza conclusasi con sentenza 420 quater c.p.p. poiché non terminativa della fase.

Qualora il giudizio venga definito in sede di udienza predibattimentale mediante rito alternativo o sentenza di non luogo a procedere, la liquidazione avverrà secondo il tariffario di séguito indicato.

19. udienza predibattimentale a cui segue il giudizio

COMPENSO UNICO LIQUIDATO IN MISURA UGUALE SLA PER IMPUTATO CHE PER PARTE CIVILE:

Studio: 350 euro

Introduttiva: 400 euro

Totale: 750 euro, ridotto di un terzo **500 euro**.

20. udienza predibattimentale con sentenza non luogo a procedere

IMPUTATO:

Studio: 252 euro

Decisoria: 720 euro

Totale: 972, ridotto di un terzo a **648 euro**.

PARTE CIVILE (solo costituzione):

Studio: 252 euro

Introduttiva: 285 euro

Decisoria: 720 euro

Totale: 1257 euro, ridotto di un terzo **838 euro**.

PARTE CIVILE (costituzione con citazione del responsabile civile):

Studio: 252 euro

Introduttiva: 360 euro

Decisoria: 720 euro

Totale: 1332 euro, ridotto di un terzo **888 euro**.

21. udienza predibattimentale con rito abbreviato "secco" o subordinato a sola produzione documentale).

Studio: 252 euro

Introduttiva: 360 euro

Decisoria: 738 euro

Totale: 1350 euro, ridotto di un terzo **900 euro**.

22. udienza predibattimentale con rito abbreviato condizionato o con integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 421, co. 5, c.p.p.)

Studio: 252 euro

Introduttiva: 360 euro

Istruttoria: 600 euro

Decisoria: 738 euro

Totale: 1950 euro, ridotto di un terzo **1.300 euro**.

23. udienza predibattimentale con patteggiamento

Studio: 237 euro

Introduttiva: 284 euro
Decisoria: 709 euro
Totale: 1230 euro, ridotto di un terzo **820 euro**.

24. udienza predibattimentale definita con sospensione del processo con messa alla prova
Studio: 252 euro
Introduttiva: 360 euro
Decisoria: 738 euro
Totale: 1350 euro, ridotto di un terzo **900 euro**.

GIUDIZI MONOCRATICI A SÉGUITO DELL'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

25. fino a due udienze istruttorie effettive con esame testi
Istruttoria: 568 euro
Decisoria: 710 euro
Totale: 1278 euro, ridotto di un terzo **852 euro**.

26. più di due udienze istruttorie effettive con esame testi
Istruttoria: 1.135 euro
Decisoria: 710
Totale: 1.845, ridotto di un terzo **1.230 euro**

A tale importo dovrà essere aggiunto quello relativo alla precedente fase dibattimentale (euro 500) ove non già liquidato in precedenza.

Per udienze istruttorie si intendono esclusivamente quelle in cui è stata assunta la prova testimoniale e quelle in cui le parti abbiano concordato l'acquisizione di s.i.t. o querele in luogo dell'escussione del dichiarante.

GIUDIZI MONOCRATICI INSTAURATI CON GIUDIZIO IMMEDIATO

La liquidazione dell'unico compenso avverrà globalmente dopo la definizione del giudizio in primo grado secondo il tariffario indicato alle voci che precedono in relazione alle fasi concretamente espletate.

27. fino a due udienze istruttorie effettive con esame testi

IMPUTATO:
Studio: 252 euro
Istruttoria: 568 euro
Decisoria: 710 euro
Totale: 1530, ridotto di un terzo a **1.020 euro**.

PARTE CIVILE (solo costituzione):
Studio: 252 euro
Introduttiva: 285 euro
Istruttoria: 568 euro
Decisoria: 710 euro
Totale: 1.815 euro, ridotto di un terzo **1.210 euro**.

PARTE CIVILE (costituzione con citazione del responsabile civile):
Studio: 252 euro

Introduttiva: 360 euro
Istruttoria: 568 euro
Decisoria: 710 euro
Totale: 1.890 euro, ridotto di un terzo **1.260 euro.**

28. più di due udienze istruttorie effettive con esame testi

IMPUTATO:
Studio: 252 euro
Istruttoria: 1.135 euro
Decisoria: 710
Totale: 2.097, ridotto di un terzo a **1.398 euro.**

PARTE CIVILE (solo costituzione):
Studio: 252 euro
Introduttiva: 285 euro
Istruttoria: 1.135 euro
Decisoria: 710
Totale: 2.382 euro, ridotto di un terzo **1.588 euro.**

PARTE CIVILE (costituzione con citazione del responsabile civile):
Studio: 252 euro
Introduttiva: 360 euro
Istruttoria: 1.135 euro
Decisoria: 710
Totale: 2457, ridotto di un terzo **1.638 euro**

GIUDIZIO DIRETTISSIMO MONOCRATICO

La liquidazione dell'unico compenso avverrà globalmente dopo la definizione del giudizio in primo grado secondo il tariffario indicato alle voci che seguono in relazione alle fasi concretamente espletate.

29. convalida arresto con rito alternativo

Studio: 473 euro
Introduttiva: 567 euro
Decisoria: 1210 euro
Totale: 2.250, ridotto di un terzo **1.500 euro**

30. convalida arresto con rito ordinario

Studio: 473 euro
Istruttoria: 711 euro
Decisoria: 1210 euro
Totale: 2.394, ridotto di un terzo **1.596 euro**

GIUDIZI COLLEGIALI

31. fino a tre udienze istruttorie effettive con esame testi)

IMPUTATO:
Studio: 250 euro
Istruttoria: 725 euro



Decisoria: 720 euro
Totale: 1.695, ridotto di un terzo a **1.130 euro**.

PARTE CIVILE:

Studio: 250 euro
Introduttiva: 378 euro
Istruttoria: 725 euro
Decisoria: 720 euro
Totale: 2.073, ridotto di un terzo a **1.382 euro**.

32. più di tre udienze istruttorie effettive con esame testi

IMPUTATO:

Studio: 473 euro
Istruttoria: 1.418 euro
Decisoria: 1.418 euro
Totale: 3.309, ridotto di un terzo a **2.206 euro**.

PARTE CIVILE:

Studio: 473 euro
Introduttiva: 378 euro
Istruttoria: 1.418 euro
Decisoria: 1.418 euro
Totale: 3.687, ridotto di un terzo a **2.458 euro**.

Per udienze istruttorie si intendono esclusivamente quelle in cui è stata assunta la prova testimoniale e quelle in cui le parti abbiano concordato l'acquisizione di s.i.t. o querele in luogo dell'escussione del dichiarante.

FASE ESECUTIVA

GIP-GUP

33. Incidenti di esecuzione definiti con procedimento *de plano*:

Studio: 426 euro
Introduttiva (solo se introdotto dal condannato): 378 euro

Totale senza introduttiva: 426 euro, ridotto di un terzo **284 euro**.
Totale con introduttiva: 804 euro, ridotto di un terzo **536 euro**.

34. Incidenti di esecuzione seriali con celebrazione udienza (es. revoca sospensione condizionale della pena)

Studio: 428 euro
Introduttiva (solo se introdotto dal condannato): 378 euro
Decisoria: 709 euro

Totale senza introduttiva: 1.137 euro, ridotto di un terzo **758 euro**
Totale con introduttiva: 1.515 euro, ridotto di un terzo **1.010 euro**



35. Incidenti di esecuzione complessi (es. continuazione, ne bis in idem, incostituzionalità del reato, ecc.)

Studio: 425 euro

Introduttiva (solo se introdotto dal condannato): 450 euro

Decisoria: 1.000 euro

Totale senza introduttiva: 1.425 euro, ridotto di un terzo **950 euro**.

Totale con introduttiva: 1.875 euro, ridotto di un terzo **1.250 euro**.

TRIBUNALE MONOCRATICO

36. Incidenti di esecuzione definiti con procedimento *de plano*:

Studio: 237 euro

Introduttiva (solo se introdotto dal condannato): 285 euro

Totale senza introduttiva: 237 euro, ridotto di un terzo **158 euro**.

Totale con introduttiva: euro 522, ridotto di un terzo **348 euro**.

37. Incidenti di esecuzione seriali con celebrazione udienza (es. revoca sospensione condizionale della pena)

Studio: 237 euro

Introduttiva (solo se introdotto dal condannato): 285 euro

Decisoria: 711 euro

Totale senza introduttiva: euro 948, ridotto di un terzo **632 euro**

Totale con introduttiva: euro 1233, ridotto di un terzo **822 euro**

38. Incidenti di esecuzione complessi (es. continuazione, ne bis in idem, incostituzionalità del reato, ecc.)

Studio: 249 euro

Introduttiva (solo se introdotto dal condannato): 300 euro

Decisoria: 999 euro

Totale senza introduttiva: 1248 euro, ridotto di un terzo **832 euro**.

Totale con introduttiva: 1.548 euro, ridotto di un terzo **1032 euro**.

TRIBUNALE COLLEGIALE

39. Incidenti di esecuzione definiti con procedimento *de plano*

Studio: 237 euro

Introduttiva (solo se introdotto dal condannato): 378 euro

Totale senza introduttiva: euro 237, ridotto di un terzo **158 euro**.

Totale con introduttiva: euro 615, ridotto di un terzo **410 euro**.

40. Incidenti di esecuzione seriali con celebrazione udienza (es. revoca sospensione condizionale della pena)

Studio: 237 euro

Introduttiva (solo se introdotto dal condannato): 378 euro

Decisoria: 711 euro

Totale senza introduttiva: euro 948, ridotto di un terzo **632 euro**

Totale con introduttiva: euro 1326, ridotto di un terzo **884 euro**

41. Incidenti di esecuzione complessi (es. continuazione, ne bis in idem, incostituzionalità del reato, ecc.)

Studio: 249 euro

Introduttiva (solo se introdotto dal condannato): 402 euro

Decisoria: 999 euro

Totale senza introduttiva: euro 1.248, ridotto di un terzo **832 euro.**

Totale con introduttiva: euro 1650, ridotto di un terzo **1.150 euro.**

Civitavecchia 11 novembre 2024

Il Presidente del Tribunale di Civitavecchia

Dott. Francesco Vigorito



Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Civitavecchia

Dott. Francesco Filocamo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia

Avv. Mary Dominici



Il Presidente della Camera Penale di Civitavecchia

Avv. Leonardo Montini Paciotta.



PARTE IV
PROSPETTO RIEPILOGATIVO SINTETICO E MODULISTICA

NUMERO IPOTESI	DESCRIZIONE	COMPENSO
GIP		
1.	Indagini preliminari con deposito di memorie o con interrogatorio della parte.	400 euro
2.	Indagini preliminari con deposito di memorie e con interrogatorio della parte.	700 euro
3.	Opposizione alla richiesta di archiviazione dichiarata inammissibile senza celebrazione di udienza.	284 euro
4.	Opposizione alla richiesta di archiviazione con udienza (<u>INDAGATO</u>)	800 euro
5.	Opposizione alla richiesta di archiviazione con udienza (<u>OPPONENTE</u>)	1.000 euro
6.	Incidente probatorio	1.262 euro
7.	Convalida dell'arresto e/o applicazione misura cautelare seguita da decreto di giudizio immediato	900 euro
8.	Convalida dell'arresto e/o applicazione misura cautelare seguita da riesame (dichiarato ammissibile) e decreto di giudizio immediato.	1.250 euro
9.	Cautelari reali seriali (edilizio standard, 1161 cod. nav., 256, t.u. ambiente, ecc.).	1.010 euro (importo massimo liquidabile – v. protocollo)
10.	Cautelari complessi (tributari, fallimentari 231/2001, ecc.)	1.250 euro (importo massimo liquidabile – v. protocollo)
11.	Patteggiamento in fase gip	1.000 euro
12.	MAP in fase gip	1.100 euro
GUP		
13.	Abbreviato semplice (reati privi di complessità) o condizionato a mera produzione documentale	1.100 euro
14.	Abbreviato condizionato e/o 441, co. 5, c.p.p.	1.500 euro
15.	MAP in fase gup	1.100 euro
16.	Patteggiamento in fase gup	1.000 euro
17.	U.P. definita decreto che dispone il giudizio oppure sentenza di non luogo a procedere (diversa dalla sentenza 420 <i>quater</i> c.p.p.)	1.000 euro
18.	U.P. definita decreto che dispone il giudizio oppure sentenza di non luogo a procedere con fase introduttiva (<u>solo parte civile e/o responsabile civile</u>)	1.300 euro
TRIBUNALE MONOCRATICO		
19.	Udienza predibattimentale a cui segue il giudizio <u>Compenso unico sia per imputato che per parte civile.</u>	500 euro
20.	Udienza predibattimentale definita con sentenza di non luogo a procedere	IMPUTATO: 648 euro PARTE CIVILE (solo costituzione): 838 euro PARTE CIVILE (costituzione e citazione resp. Civile): 888 euro
21.	udienza predibattimentale con rito abbreviato “secco” o subordinato a sola produzione documentale).	900 euro
22.	udienza predibattimentale con rito abbreviato condizionato o con integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 421, co. 5, c.p.p.)	1.300 euro
23.	udienza predibattimentale con patteggiamento	820 euro
24.	udienza predibattimentale definita con sospensione del processo con messa alla prova	900 euro
25.	Giudizio instaurato a séguito di udienza predibattimentale fino a due udienze istruttorie (<u>più fase predibattimentale – voce n. 19 – se non</u>	852 euro

	<u>liquidata in precedenza).</u>	
26.	Giudizio instaurato a séguito di udienza predibattimentale con più di due udienze istruttorie (<u>più fase predibattimentale – voce n. 19 – se non liquidata in precedenza).</u>	1.230 euro
27.	Giudizio instaurato a séguito di giudizio immediato fino a due udienze istruttorie	IMPUTATO: 1.020 euro PARTE CIVILE (solo costituzione): 1.210 euro PARTE CIVILE (costituzione e citazione resp. Civile): 1.260 euro
28.	Giudizio instaurato a séguito di giudizio immediato con più di due udienze istruttorie	IMPUTATO: 1.398 euro PARTE CIVILE (solo costituzione): 1.588 euro PARTE CIVILE (costituzione e citazione resp. Civile): 1.638 euro
29.	Giudizio direttissimo con rito alternativo	1.500 euro
30.	Giudizio direttissimo con rito ordinario	1.596 euro
TRIBUNALE COLLEGIALE		
31.	Fino a tre udienze istruttorie	IMPUTATO: 1.130 euro PARTE CIVILE: 1.382 euro:
32.	Più di tre udienze istruttorie	IMPUTATO: 2.206 euro PARTE CIVILE: 2.458 euro
ESECUZIONE GIP/GUP		
33.	Incidenti di esecuzione definiti con procedimento de plano:	senza introduttiva: 284 euro con introduttiva: 536 euro
34.	Incidenti di esecuzione seriali con celebrazione udienza (es. revoca sospensione condizionale della pena)	senza introduttiva: 758 euro con introduttiva: 1.010 euro
35.	Incidenti di esecuzione complessi (es. continuazione, ne bis in idem, incostituzionalità del reato, ecc.)	senza introduttiva: 950 euro con introduttiva: 1.250 euro
ESECUZIONE TRIBUNALE MONOCRATICO		
36.	Incidenti di esecuzione definiti con procedimento de plano:	senza introduttiva: 158 euro con introduttiva: 348 euro
37.	Incidenti di esecuzione seriali con celebrazione udienza (es. revoca sospensione condizionale della pena)	senza introduttiva: 632 euro con introduttiva: 822 euro
38.	Incidenti di esecuzione complessi (es. continuazione, ne bis in idem, incostituzionalità del reato, ecc.)	senza introduttiva: 832 euro con introduttiva: 1.032 euro
ESECUZIONE TRIBUNALE COLLEGIALE		
39.	Incidenti di esecuzione definiti con procedimento de plano:	senza introduttiva: 158 euro con introduttiva: 410 euro
40.	Incidenti di esecuzione seriali con celebrazione udienza (es. revoca sospensione condizionale della pena)	senza introduttiva: 632 euro con introduttiva: 884 euro
41.	Incidenti di esecuzione complessi (es. continuazione, ne bis in idem, incostituzionalità del reato, ecc.)	senza introduttiva: 832 euro con introduttiva: 1.150 euro

SCHEMA DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE PENALE

n. ____/____ r.g.n.r.
n. ____/____ r.g.gip/dib
n. ____/____ G.P.

Il sottoscritto, avvocato _____,

in qualità di difensore di _____,

premesso che la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale di estremi indicati in epigrafe, come da allegato decreto

considerato che il decreto non è stato, ad oggi, revocato;

preso atto del protocollo di intesa tra il Tribunale di Civitavecchia, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Civitavecchia e la Camera Penale di Civitavecchia avente ad oggetto la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

rilevato che, alla stregua di tali parametri e tenuto conto che il procedimento è stato definito entro una fase prevista dal citato protocollo, cui lo scrivente dichiara di aderire, e rientra nella voce n. _____ del predetto protocollo medesimo;

Per tali ragioni,

CHIEDE

la liquidazione della somma di _____ euro, oltre accessori di legge se dovuti.

Civitavecchia, lì

IL DIFENSORE

SCHEMA DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE

n. ____/____ r.g.n.r.
n. ____/____ r.g.gip/dib
n. ____/____ G.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE UNICA PENALE

DECRETO DI LIQUIDAZIONE

- artt. 4 L. 319/80; 50 e ss. D.P.R. 115/2002 e 232 c.p.p.; D.M. 30 maggio 2002 -

Il Giudice,

VISTA la richiesta di liquidazione dei compensi professionali presentata dal difensore, avv. _____ in relazione attività prestata nell'ambito del predetto procedimento, difensore di fiducia di _____, in qualità di parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato come da decreto indicato in epigrafe;

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i;

PRESO ATTO del protocollo di intesa tra il Tribunale di Civitavecchia, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Civitavecchia e la Camera Penale di Civitavecchia avente ad oggetto la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

RITENUTO che, alla stregua di tali parametri e tenuto conto che il procedimento rientra nella voce n. _____, e, di conseguenza, può essere liquidato in conformità l'importo indicato in dispositivo, già comprensivo della riduzione di un terzo normativamente prevista, per la cui compiuta determinazione si rinvia al protocollo medesimo,

P.Q.M.

VISTI gli artt. 82 e 106 D.P.R. 115\2002,

LIQUIDA in favore del difensore dell'avv. _____, difensore di fiducia di _____, la somma di _____ euro oltre accessori di legge se dovuti.

Civitavecchia,

IL GIUDICE